



# COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

*Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA*

*Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO*

*Tel 0324 51805  
Fax 0324 575953*

*E-Mail [antrona@libero.it](mailto:antrona@libero.it)*

*C.F. 83001330030  
P.IVA 00524500030*

## REGOLAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 13/06/2011

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 32 del 29/11/2012**

### **Art. 1**

La fornitura di acqua potabile è concessa dal Comune ai proprietari delle case situate lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ed agli inquilini autorizzati dal proprietario, ai patti ed alle norme che seguono, limitatamente alla quantità di cui dispone il Comune. L'acqua viene fornita per via normale per uso domestico; eventuali concessioni per uso industriali, per bocche di incendio o per altri scopi potranno essere fatte ad esclusivo giudizio del Comune. Di regola l'acqua viene fornita ai proprietari degli stabili, potrà però essere concessa anche direttamente agli inquilini. Viene concessa anche a quelle case che non fronteggiano la tubazione, sempre che i richiedenti si obblighino di provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la rete di distribuzione comunale. In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dal Comune per la parte fino al contatore. In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla - osta del proprietario (servitù di acquedotto) e l'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti Pubblici.

### **Art. 2**

I richiedenti dovranno compilare l'apposito modulo fornito dal Comune in duplice copia che, completato dei regolari bolli, rappresenterà il contratto d'utenza. Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente conosce ed accetta il presente regolamento, conoscendo tutti i diritti da esso derivanti al Comune.

### **Art. 3**

Le concessioni avranno la durata di un anno a partire dal primo gennaio, se dovessero iniziare durante l'anno avranno la durata corrispondente alle frazioni dell'anno in corso ed a tutto l'anno successivo. In seguito si prorogheranno tacitamente di anno in anno salvo disdetta (da comprovarsi con ricevuta rilasciata dall'Ufficio Comunale, o con lettera raccomandata) prima del 31 ottobre di ciascun anno. Nel caso di demolizione del fabbricato o di cessazione dell'esercizio o dell'industria, o scioglimento di locazione, potrà concedersi la risoluzione del contratto mediante preavviso di un mese a condizioni da convenirsi.

Potranno accordarsi anche concessioni temporanee o provvisorie a condizioni da stabilirsi di volta in volta dal Comune.

### **Art. 4**

Il trasferimento dell'intestazione dell'utenza da un nominativo ad un altro non pregiudicherà la fornitura d'acqua, fino a quando l'intestatario uscente non richiederà espressamente la rimozione della derivazione o del contatore. Solo allora l'Ufficio acquedotto potrà intervenire, tagliando la presa o levando il contatore, a meno che il nuovo utente non richieda il subentro con la compilazione del relativo modulo ed il pagamento di quanto occorre per la domanda di concessione come da art.2.

### **Art. 5**

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

### **Art. 6**

La distribuzione dell'acqua sarà a carattere continuativo. Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni di deflusso causato da guasti o rotture ai macchinari, alle opere di pompaggio, dalle riparazioni o manutenzioni alle condotte ed apparecchiature stradali, dal gelo, da frane, da siccità, da scioperi, per diminuzione di pressione o cause qualsiasi di forza maggiore, pur provvedendo con la maggiore possibile sollecitudine a rimuoverne le cause. L'utente non potrà pretendere per queste alcun risarcimento di danni e rimborsi di spese, né la rescissione del contratto. Parimenti in caso di siccità od a causa di minor gettito dalle fonti di approvvigionamento, il

Comune potrà sospendere in determinate ore del giorno e della notte a giudizio insindacabile, il servizio di erogazione dell'acqua potabile, senza obbligo di alcun indennizzo di sorta.

#### **Art. 7**

Il consumo dell'acqua viene calcolato mediante un contatore fornito dal Comune; in mancanza di questo il Comune provvede all'applicazione di una tariffa determinata a forfait.

Tutti i contatori dovranno essere piombati e sigillati.

#### **Art. 8**

Tutte le opere di diramazione per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, quali ad esempio scavo, posa dei tubi e degli apparecchi, reinterro e ripristini saranno eseguiti a cura e spese dell'utente come da prescrizione tecnica allegata al presente regolamento e da eventuali ulteriori prescrizioni che venissero disposte dall'ufficio comunale competente. In alternativa l'utente potrà chiedere che le opere di presa siano eseguite direttamente dal Comune a spese dell'utente medesimo.

**Gli utenti provvederanno ad acquistare direttamente i contatori che dovranno rispondere alle caratteristiche specificate nell'allegato allegato tecnico depositato presso gli Uffici Comunali – Settore Tecnico. La verifica in ordine alla conformità delle suddette prescrizioni tecniche sarà effettuata da personale incaricato dal Comune.**

#### **Art. 9**

Le opere di derivazione dalla condotta principale stradale, con relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "presa".

I lavori di manomissione del suolo pubblico per taglio asfalto dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa richiesta e versamento di cauzione di Euro 50,00.=/mq. La cauzione verrà restituita entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di fine lavori.

#### **Art. 10**

Le caratteristiche dei tubi e delle apparecchiature per la presa d'acqua fino al contatore, e questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e l'esatta ubicazione dell'installazione, spettano in via esclusiva al Comune. Il richiedente la concessione è tenuto ad eseguire le opere in conformità alle prescrizioni tecniche del Comune.

#### **Art. 11**

Il rubinetto di arresto o la saracinesca dovranno essere posati immediatamente all'esterno della proprietà del richiedente; gli stessi devono essere liberamente accessibili agli incaricati del Comune.

#### **Art. 12**

Una volta eseguita una presa, qualsiasi onere per la modifica della stessa sarà a totale carico del richiedente.

#### **Art. 13**

Le derivazioni dovranno essere eseguite solo da personale incaricato dal Comune (con oneri a carico del richiedente), con tubazioni che meglio rispondono alle esigenze dei lavori. Gli innesti sulla condotta stradale dovranno essere effettuati con tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad assicurare il più possibile la continuità nella distribuzione di acqua potabile, riducendo al minimo indispensabile il tempo di interruzione del servizio.

#### **Art. 14**

Il contatore sarà installato nella posizione ritenuta più idonea dai tecnici incaricati. Il contatore deve essere installato al riparo dal gelo e dagli urti e comunque come da prescrizioni tecniche allegate o

che saranno di volta in volta diramate dall'ufficio tecnico. L'utente dovrà rispondere della buona conservazione del contatore ed organi annessi, curandone il regolare funzionamento e riferire tempestivamente di eventuali anomalie al Comune. L'utente inoltre ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti dove si trovano installati i contatori.

#### **Art. 15**

Le opere di presa realizzate successivamente all'approvazione del presente regolamento sono di proprietà comunale fino al confine con la proprietà. Le manutenzioni e riparazioni saranno pertanto a carico del Comune.

Le opere di presa realizzate in data antecedente all'approvazione del presente regolamento sono di proprietà dei privati. Le manutenzioni e riparazioni saranno pertanto a carico dei privati.

#### **Art. 16**

La scelta del diametro della derivazione è demandata ai tecnici incaricati in funzione delle esigenze dell'utenza e delle caratteristiche della rete comunale.

#### **Art. 17**

L'acqua si concede per uso domestico ordinario, uso antincendio, ed in quanto ne esista disponibilità, per altri usi. In caso di deficienza d'acqua, qualunque ne sia la causa, il Comune si riserva il diritto di adottare tutti gli accorgimenti che riterrà opportuno, a seconda delle circostanze, per un determinato periodo e nei confronti di qualsiasi utente. Potrà fissare il quantitativo massimo di consumo, l'applicazione di raccordi limitativi alle tubazioni di afflusso, oppure la sospensione dell'erogazione.

#### **Art. 18**

E' rigorosamente proibito all'utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa d'acqua a favore di terzi nonché di alterare in qualsiasi modo o di manomettere i contatori, i raccordi limitativi o il rubinetto d'arresto a monte dell'apparecchio di misura. I trasgressori saranno puniti con ammenda fino ad € 516,46.= o con l'applicazione dei sigilli di chiusura alla presa per le infrazioni più gravi.

#### **Art. 19**

Le letture dei contatori saranno effettuate dal personale incaricato, di norma, ogni anno. Se il letturista constatasse l'impossibilità di effettuare la lettura, per motivi dipendenti dall'utente (impossibilità di apertura del chiusino, allagamento della cameretta, assenza dell'utente, ecc.) lascerà un avviso che l'utente dovrà restituire al Comune con l'indicazione della lettura e data di rilevamento della lettura stessa. In caso di mancato recapito all'Ufficio Acquedotto di tale avviso, entro il termine fissato, verrà addebitato l'impegno annuale, con riserva di conguaglio della differenza al momento di esecuzione della lettura.

Nei casi di erronea indicazione di un contatore, accertata dai Tecnici incaricati, per guasti di qualsiasi genere, il conteggio del consumo per tale periodo si farà in base alla media giornaliera del periodo precedente di rilevazione.

Il Comune ha il diritto di far controllare dal proprio personale, sia gli apparecchi di misura, sia gli impianti di distribuzione interna, in qualsiasi momento, anche senza preavviso. Il contatore dovrà essere sempre accessibile e il pozzetto oppure la nicchia dove si trova l'alloggiamento del misuratore stesso dovrà essere sgombra da qualsiasi materiale che ne possa ostacolare l'ispezione, il cambio, la riparazione, o la stessa lettura periodica dei consumi. Nel caso di rifiuto da parte del concessionario, proprietario o affittuario, a rimuovere gli ostacoli di cui sopra oppure non permettere l'accesso per eventuali controlli, il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua rimanendo ugualmente il concessionario obbligato al pagamento del minimo impegnato semestrale.

#### **Art. 20**

L'esecuzione di speciali impianti (autoclave, etc.) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) del concessionario, qualora quella disposta nel punto di presa della condotta comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione. La manutenzione di tali impianti, come in generale tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico del concessionario

#### **Art. 21**

Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Comune, dietro regolare richiesta dello stesso, cambierà l'apparecchio, verificandone l'esattezza.

L'utente al momento della richiesta sarà tenuto al deposito di una quota forfettaria comprendente le presunte spese derivanti dall'asportazione e controllo. Se la verifica confermasse il lamentato difetto, le spese delle prove saranno a carico del Comune ed il deposito rimborsato all'utente, inoltre, il consumo del semestre in cui è stato rilevato l'inconveniente verrà ridotto della percentuale d'errore accertata, fermo restando quale limite di tolleranza il 10% in più o in meno.

Se invece la verifica comprovasse l'esattezza dell'apparecchio, le spese suddette, quali risulteranno documentate, saranno a carico dell'abbonato, il deposito verrà quindi trattenuto previa ratifica degli opportuni conguagli.

#### **Art. 22**

Le tariffe per la fornitura di acqua sono determinate dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione.

#### **Art. 22**

Nella domanda di allacciamento, stesa secondo l'apposito modulo, l'utente dovrà impegnarsi al pagamento di un quantitativo minimo semestrale anche se non consumato, che però non potrà essere inferiore alla metà dei quantitativi stabiliti e vigenti quali consumi di base annuale.

I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, anche se non consumati saranno fatturati a tariffa base fino al quantitativo contrattualmente impegnato.

Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.

#### **Art. 23**

Per le aziende con attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria (base) determinata per le abitazioni civili; l'attività dovrà essere documentata mediante apposita certificazione dell'Associazione di categoria degli allevatori.

#### **Art. 24**

Il pagamento dei preventivi per i nuovi allacciamenti, dei diritti fissi, delle nuove domande di utenza ecc., verranno effettuati presso il Tesoriere Comunale e/o presso l'Ufficio Postale.

I bolli, i tributi, l'imposta l'I.V.A. sono a carico degli utenti.

#### **Art. 25**

Chi ottiene una concessione (utente) di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.

Il concessionario (utente), qualora non effettuasse il pagamento del canone e dei consumi entro i 30

(trenta) giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi al tasso vigente sull'importo, nonché la soprattassa del 20% di cui alla legge n.51/82 fatto salvo il diritto dell'Ente al procedimento coattivo di cui a Testo Unico 14 aprile 1910 n. 639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

Nel caso di perdita occulta, riferita ad una rottura della tubazione dopo il contatore dell'utenza, il pagamento del dovuto è a carico della stessa utenza, con la sola esenzione delle tariffe di fognatura e depurazione.

L'intervento manutentivo di ripristino risulterà comunque interamente a carico degli interessati.

#### **Art. 26**

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle stabiliti e dai vigenti regolamenti d'igiene, dà diritto al Comune previa diffida per iscritto, di togliere il servizio dell'acqua entro 15 giorni dalla notifica della diffida stessa e di assoggettare l'utente ad una ammenda convenzionale di € 51,65.= o di € 154,94.=.

L'acqua sarà tolta immediatamente senza preavviso nel caso di constatata frode o di gravi conseguenze per l'infrazione commessa e anche, nel caso di recidiva o di mancato pagamento delle pene pecuniarie, ciò indipendentemente dall' eventuale azione giuridica verso l'utente.

#### **Art. 27**

Non sono consentiti collegamenti diretti di impianti di sollevamento privati con la rete del Comune. Al riguardo, l'utente che intendesse installare per proprio servizio interno apparecchi di pompaggio non potrà collegarsi direttamente sulla tubazione ma dovrà munire l'impianto di apposita apparecchiatura atta ad evitare aspirazione diretta dalla tubazione di carico.

Prima e dopo il punto di installazione del contatore, dovranno essere installate apposite saracinesche e valvole di ritegno, che dovranno essere lasciate a libera disposizione degli incaricati del Comune per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore. Per nessun motivo l'utente potrà manomettere il rubinetto a monte del contatore, sotto pena dell'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 20.

#### **Art. 28**

Per i servizi antincendio, il Comune, a seguito di regolare richiesta dell'interessato, provvederà all'esecuzione di apposita derivazione completa di contatore da posare in una cameretta all'inizio della proprietà unitamente all'altro per i normali usi dell'utenza.

Prima dell'esecuzione dell'impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente approvato dal competente ufficio dei Vigili del Fuoco ed il diametro delle derivazioni, nonché le norme tecniche di esecuzione, saranno stabilite dal richiedente sulla base di detto progetto debitamente approvato.

Sulla domanda l'utente dovrà specificare il numero delle bocche antincendio prescritte dai Vigili del Fuoco ed il loro diametro.

Il Comune su tale base definirà le dimensioni delle tubazioni e contatori da installare, che comunque non saranno mai inferiori a DN 40 mm. (1"1/2).

Le opere relative sino al contatore saranno eseguite esclusivamente dal Comune a complete spese dell'utente.

Qualora per particolari eccezionali esigenze l'utente richiedesse per i normali servizi la derivazione di una presa o posa di un contatore di DN 40 mm. o superiore, previo specifico esame, il Comune si riserva di concedere la derivazione delle bocche antincendio dopo il contatore stesso.

L'utente fornito di servizio antincendio è tenuto a corrispondere un canone annuale posticipato, indicato nella allegata "Tabella tariffaria", che verrà conteggiato in bolletta. Nel caso in cui venga rilevato un consumo sui contatori ad uso antincendio e determinato da cause diverse dall'incendio, verrà fatturato in bolletta, unitamente al canone annuale sopracitato.

## Art. 29

Verificandosi un incendio per l'estinzione del quale possa servire la condotta comunale, il Comune avrà la facoltà di chiudere temporaneamente le prese dei privati.

## Art. 30 SERVIZIO ACQUE REFLUI:

### 30.1 Ambito di applicazione

L'ambito dell'applicazione delle seguenti norme, finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'inquinamento delle acque, è riferito agli scarichi diretti nella pubblica fognatura e alle caratteristiche qualitative dei medesimi, nonché ai casi di deroga ammissibili.

### 30.2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

acque bianche: le acque meteoriche, le acque superficiali, quelle provenienti da falde idriche sotterranee, da tosse irrigue, canali superficiali e superfici coltivate e da piscine;

acque assimilabili alle bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della Tab. 3 dell'allegato 5 del D. Lgs n. 152/2006 e riferiti agli scarichi in acque superficiali;

acque nere: le acque usate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, servizi igienici, cucine, lavanderie, ecc.);

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano ed attività domestiche; sono da considerarsi assimilabili agli scarichi di acque domestiche quelle che presentano le caratteristiche di cui all'art. 101, comma 7, del D. Lgs n. 152/06 (art.74, c. 1, lettera g), D. Lgs. 152/2006);

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acqua reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento (art. 74, c. 1, lettera h), D. Lgs. 152/2006);

acqua di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni *evento* meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;

acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;

rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale (art. 74, c. 1, lettera dd), D. Lgs. 152/2006).

fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla

raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (art.74, c. 1, lettera ee), D.Lgs. 152/2006);

fognatura mista: la fognatura costituita da una sola rete per le acque bianche e nere;

Utente della fognatura: il titolare di uno o più allacciamenti di acque reflue domestiche e/o industriali alla fognatura;

impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato tramite fognatura;

impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico dei limiti qualitativi e quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;

scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito condotto nel corpo idrico superficiale;

titolare dello scarico: è il soggetto autorizzato dalle autorità competenti allo scarico delle acque reflue in fognatura;

fabbricati esistenti: quelli per cui sia stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore del presente Regolamento;

fabbricati nuovi: quelli per cui sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia per nuova edificazione, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

pozzetto d'ispezione terminale: manufatto predisposto per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla tubazione di scarico dell'insediamento ed a valle del quale non vi siano altri allacciamenti;

pozzetto d'ispezione di processo: manufatto predisposto per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a valle dell'unità operativa o reparto che s'intende controllare;

pozzetto di raccordo: ogni pozzetto situato alle confluenze e diramazioni delle condotte fognarie, utile per l'ordinaria manutenzione e delle stesse;

pozzetto stradale d'ispezione (camera d'ispezione): manufatto posto sul collettore stradale per permettere gli interventi di manutenzione delle fogne;

punto di consegna: il pozzetto di allacciamento alla condotta stradale, al limite della proprietà privata;

stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico (art. 74, c. 1, lettera nn) D. Lgs.152/06);

### **30.2.1 Classificazione e regolamentazione degli scarichi**

Ai fini del presente Regolamento, gli scarichi in pubblica fognatura sono classificati nelle seguenti categorie:

- **reflui provenienti da attività domestiche o assimilabili;**
- **reflui provenienti da attività industriali o assimilabili;**
- **scarico di acque bianche e assimilate;**
- **acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne**

### **30.3 Reflui provenienti da attività domestiche o assimilabili**

#### **30.3.1 Obbligo di allacciamento**

Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nell'osservanza del presente Regolamento, sono sempre ammessi.

Gli insediamenti civili, che originano scarichi domestici e che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura secondo le disposizioni del presente Regolamento ed in base a le norme tecniche prescritte dal Gestore.

Tutti gli scarichi civili (con l'esclusione degli scarichi vietati di cui al paragrafo 4.3.5) devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, calcolati partendo dal limite di proprietà rispetto alla pubblica fognatura.

Nei limiti previsti dal primo comma, il Comune su segnalazione del Gestore può obbligare all'immissione in fognatura anche le utenze civili esistenti che scaricano liquami in luogo diverso dalla fognatura.

Eventuali deroghe saranno concesse solamente in presenza di comprovate e gravi difficoltà di carattere tecnico ad impedimento di un normale convogliamento dei reflui in fognatura e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 152/2006 e dalla P.G.R. 26/05/1992 n. 9/ECO (pubblicata nel B.U. 3 giugno 1992, n. 23)

I fabbricati che a seguito di ampliamento o variante della rete fognaria, venissero a ricadere nelle condizioni di cui al precedente comma 2), dovranno essere allacciati alla rete fognaria comunale.

Gli impianti di fognatura all'interno delle proprietà devono essere eseguiti secondo le vigenti normative di legge in materia e nel rispetto delle norme tecniche elencate nel seguito.

#### **30.3.2 Domanda di allacciamento**

La domanda di allacciamento alla fognatura dei nuovi insediamenti o di quelli in ristrutturazione, dovrà essere presentata dal proprietario dello stabile; nel caso particolare in cui l'edificio sia costituito da un Condominio, la domanda sarà presentata dall'Amministratore, liberamente scelto dai condomini quale loro rappresentante (Art. 1131 c.c.), In caso di variazione dell'Amministrazione, il Gestore dovrà esserne informato per iscritto entro i 30 giorni successivi alla nomina.

Nel caso di edifici, non costituiti in condominio, serviti da un unico punto di consegna, la domanda di allacciamento dovrà essere presentata da uno dei proprietari su delega scritta degli altri proprietari.

Nel caso di domande da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche o condomini, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante o da persona delegata.

La domanda deve essere presentata direttamente presso gli uffici del Gestore, via fax o tramite lettera indirizzata al Gestore, su apposito modulo reperibile presso le sedi del Gestore oppure scaricabile dal sito internet del Gestore stesso e dell'Autorità d'Ambito.

### **30.3.3 Prescrizioni per impianti interni**

L'Utente, al fine di ottenere l'allacciamento in fognatura, deve predisporre il proprio impianto di scarico in modo da rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere predisposto apposito pozzetto di controllo pubblico posto al limite della proprietà (pozzetto finale o d'unione).
2. Il pozzetto di cui al punto 1 dovrà essere sifonato allo scopo di evitare il ritorno di cattivi odori provenienti dalla fognatura; in alternativa, è consentita l'installazione di un sifone ispezionabile di tipo "Firenze".
3. Nel progetto della rete fognaria dello stabile bisogna tenere conto dell'ubicazione e, se disponibili, degli imbrocchi predisposti nella fognatura comunale; le informazioni relative saranno fornite dal Gestore ogni qualvolta sia richiesto.
4. Non è consentita nessuna immissione nella rete interna dello stabile che risulti ad una quota inferiore all'estradosso della fognatura comunale. In casi particolari possono essere concesse deroghe alle seguenti condizioni:
  - che siano adottati provvedimenti atti ad evitare rigurgiti ed a garantire continuità e regolarità di scarico;
  - che il proprietario dello stabile rilasci dichiarazione scritta con la quale esenti il Gestore da ogni responsabilità per danni che, nonostante le precauzioni prese, possano derivare allo stabile od a terzi per rigurgiti od altro.
5. Per i nuovi edifici e per quelli con ristrutturazione degli scarichi, gli impianti di raccolta delle acque bianche (meteoriche) e delle acque nere devono essere sempre divisi sino al limite di proprietà. Qualora la rete fognaria comunale sulla quale è previsto l'allacciamento sia di tipo "misto", le linee interne saranno riunite in un pozzetto d'unione dal quale partirà un'unica tubazione di allacciamento.  
In qualsiasi caso dovrà esserci la possibilità di sdoppiare gli allacciamenti nel momento in cui sia disponibile una fognatura comunale di tipo "separato".
6. Il Gestore qualora lo reputi necessario, può richiedere i calcoli idraulici effettuati per il dimensionamento delle condotte degli impianti fognari interni.
7. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche sugli impianti.
8. Dove esiste fognatura mista e dove risulta tecnicamente possibile, ad esclusione dei centri storici, è fatto obbligo prevedere pozzi perdenti dove vengano convogliate le acque meteoriche delle gronde.

Nel caso in cui il Gestore rilevi allacciamenti fognari esistenti aventi carenze tali da non permettere il regolare deflusso dei reflui in fognatura, provvede a darne comunicazione al titolare dell'autorizzazione all'allacciamento affinché si provveda ad eseguire quanto necessario per la regolarizzazione dell'allacciamento

### ***30.3.4 Scarichi sanitari***

Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, sono sottoposti ad adeguato trattamento di disinfezione nei tempi e con le modalità definite in apposite prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico integrato. (art.18 L.R. 13/1990).

### ***30.3.5 Immissioni vietate***

Non è consentito immettere in pubblica fognatura sostanze che possano, in qualsiasi modo, danneggiare i manufatti, provocare ostruzioni dei condotti, arrecare pregiudizio al buon funzionamento delle reti fognarie ed al processo depurativo dell'impianto centralizzato o che siano pericolose per il personale preposto.

In particolare è vietato scaricare in pubblica fognatura:

- qualsiasi liquido di natura combustibile, infiammabile ed esplosiva;
- qualsiasi liquido contenente sostanze tossiche (solventi, metalli, ecc.);
- sostanze solide vischiose o materiali grossolani che possano provocare ostruzioni nelle canalizzazioni fognarie o nelle apparecchiature costituenti l'impianto di depurazione;
- sostanze in grado di solidificare o diventare viscoso a temperatura tra 0° e 30°C;
- acque derivanti da fossi irrigui, canali superficiali e superfici coltivate; effluenti aeriformi provenienti da lavorazioni;
- rifiuti solidi urbani, anche se trattati mediante l'installazione di apparecchi dissipatori o trituratori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili.

Restano comunque valide le limitazioni allo scarico disciplinate dal D. Lgs n. 152/2006.

La violazione di tale prescrizione comporterà la chiusura dello scarico e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Gestore, nonché la denuncia alla Pubblica Autorità nei casi previsti dalla legge

## ***30.4 Reflui provenienti da attività industriali o assimilabili;***

### ***30.4.1 Reflui provenienti da attività industriali***

Si definiscono attività classificate industriali quelle che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D. Lgs 152/2006. Le attività non rientranti in tale classificazione, qualora sussistano particolari condizioni dipendenti dalla qualità o dalla quantità delle acque scaricate, o dalla tipologia di lavorazioni effettuate, potranno essere classificate, a insindacabile giudizio del Gestore, "insediamenti industriali" e assoggettate alla normativa prevista nella presente sezione.

### ***30.4.2 Domanda di allacciamento di insediamenti industriali***

Gli stabilimenti industriali, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura e che non provvedono autonomamente ad effettuare lo scarico dei reflui in acque superficiali, si allacciano alla fognatura previa verifica, da parte del Gestore, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

Analogamente agli insediamenti civili, le domande devono essere presentate dai proprietari degli immobili o nel caso di società dal Titolare, dal legale rappresentante o da chiunque munito di opportuna delega.

L'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento non implica l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico, che deve essere rilasciata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

### ***30.4.3 Condizioni di ammissibilità degli scarichi industriali***

Le acque di scarico provenienti dai processi industriali e produttivi sono ammesse nella fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione e che abbiano ottenuto l'autorizzazione allo scarico da parte dell'autorità competente.

Detti scarichi sono assoggettati al rispetto dei limiti imposti dal Gestore e devono comunque rispettare la Tab. 3 dell'allegato 5 del D. Lgs n. 152/2006.

I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura prelevate allo scopo o bianche ed assimilate.

Le acque degli insediamenti industriali provenienti esclusivamente dai servizi igienici, abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico, purché convogliate con collettori distinti da quelli dell'attività industriale, sono sempre ammesse alla fognatura.

Nel caso di insediamenti diversi dalla civile abitazione che ricadono in aree di salvaguardia dei pozzi in cui lo scarico per quantità o qualità può dare origine a problematiche alla rete fognaria esistente e che vengono inviate dai Comuni per il parere di competenza Arpa e Autorità d'Ambito, quest'ultima potrà richiedere parere allo stesso Gestore. In particolare tale parere, nel rispetto del Regolamento vigente, sarà vincolante per quanto riguarda i volumi scaricati sia di acque meteoriche che nere nelle condotte fognarie esistenti o nuove realizzate secondo i dettami del Regolamento Regionale n° 15/R art. 6 comma 3.

### ***30.4.4 Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali***

Le domande di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali devono essere presentate dal Titolare o Legale Rappresentante dell'insediamento produttivo nel quale sono effettuate le lavorazioni che danno origine agli scarichi di acque tecnologiche.

Per gli insediamenti nuovi ed esistenti, la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all'Autorità d'Ambito dal Titolare o Legale Rappresentante dell'insediamento produttivo nel quale sono effettuate le lavorazioni che danno origine agli scarichi di acque tecnologiche, prima dell'attivazione dello scarico stesso.

I titolari degli scarichi derivanti da insediamenti industriali devono presentare la domanda di allacciamento completa degli elaborati tecnici richiesti; l'Autorità d'Ambito potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata ove lo ritenga opportuno.

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo

produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limiti di emissione.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al D. Lgs 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la domanda di autorizzazione allo scarico deve altresì indicare:

- La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- Il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente. L'Autorità d'Ambito addebita al richiedente, preliminarmente all'istruttoria ed in via provvisoria, un contributo, come definito nel prezzario allegato, che costituisce condizione di procedibilità della domanda. Completata l'istruttoria, l'Autorità d'Ambito provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base del tariffario allegato al presente regolamento.

#### ***30.4.5 Autorizzazione allo scarico di insediamenti industriali***

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali (ivi comprese le acque di dilavamento e le acque di lavaggio nei casi consentiti) aventi come recapito la fognatura, sono ammessi nel rispetto dei limiti previsti nell'allegato 5 del D. Lgs n. 152/2006 e devono essere esplicitamente autorizzati ai sensi della legge stessa per quanto attiene la composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi stessi.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita al titolare dell'attività da cui origina lo scarico (art. 124 c. 2 D. Lgs 152/06).

In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni di legge e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

La validità della citata autorizzazione è condizionata al rispetto del presente Regolamento e delle prescrizioni tecniche indicate in fase di rilascio del documento autorizzativo.

L'autorizzazione ha la durata di quattro anni dalla data del rilascio della stessa; un anno prima della scadenza deve essere richiesto a cura dell'Utente il rinnovo, presentando la relativa documentazione.

Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o qualitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.

Qualora nel corso dell'esercizio intervengano modificazioni di dati amministrativi in difformità a quanto indicato nella domanda di autorizzazione (denominazione dell'attività produttiva, ragione

sociale, ecc.. ), il titolare dello scarico autorizzato ha l'obbligo di segnalare tali modificazioni all'Autorità d'Ambito, entro 30 giorni dalla loro variazione, al fine di consentire l'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata. L'attivazione o riattivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso in cui nell'area dell'attività produttiva vi sia uno o più locali adibiti ad abitazione, lo scarico di origine domestica di detti locali dovrà essere separato dall'attività produttiva e dovrà essere allacciato alla fognatura secondo le norme del presente Regolamento.

Se lo scarico di origine domestica e quello derivante da attività produttiva non sono separati, l'Utente sarà considerato titolare del solo scarico produttivo industriale.

#### ***30.4.6 Convenzione per scarico di reflui con limiti in deroga***

Il Gestore, compatibilmente alla funzionalità delle fognature e dell'impianto di depurazione terminale e sulla scorta di adeguata motivazione, potrà concedere, agli insediamenti industriali richiedenti, una deroga ai limiti di scarico imposti dalle vigenti leggi.

La regolamentazione ed i corrispettivi relativi alla presenza di parametri in deroga saranno determinati con apposita convenzione tra il titolare dello scarico ed il Gestore.

Le tariffe saranno stabilite, sulla base della quantità e qualità dello scarico, in funzione dei limiti allo scarico concordati.

Nel caso venga ravvisato il superamento dei limiti concordati, il Gestore applicherà il regime sanzionatorio con addebito di penalità.

In ogni caso, per specifiche necessità legate all'effettiva impossibilità di garantire il proprio servizio di depurazione, il Gestore potrà sospendere la deroga e chiedere la riduzione del carico inquinante, concordando con il titolare dell'insediamento un congruo termine per il rientro nei limiti di scarico imposti dalle vigenti leggi o entro termini più restrittivi

#### ***30.4.7 Scarichi non autorizzati***

Qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo ed il Gestore procederà alle denunce alle Autorità competenti ed alla chiusura immediata dello scarico senza pregiudizio delle relative sanzioni previste dal D. Lgs n. 152/2006.

La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale viene mantenuta la chiusura dello scarico e dei relativi manufatti; ogni onere e spesa per gli interventi di cui al comma precedente, resta a carico dell'inadempiente.

#### ***30.4.8 Attivazione dello scarico***

Ogni scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni.

L'attivazione dello scarico degli insediamenti industriali è condizionato alle prescrizioni tecniche riportate sull'autorizzazione allo scarico.

Il contratto di utenza stipulato tra Gestore e Utente titolare di scarico industriale dovrà prevedere la stipula di una fideiussione escutibile a prima richiesta o un deposito cauzionale infruttifero a garanzia del pagamento delle somme dovute.

### **30.4.9 Limiti di validità dell'autorizzazione allo scarico - Sospensione e revoca autorizzazione**

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa in vigore, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'Autorità competente procederà, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per il buon funzionamento dell'impianto di depurazione;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (art. 130, 152/06).

Il Gestore potrà procedere a sospendere l'autorizzazione allo scarico nei seguenti casi:

1. superamento dei limiti di scarico non derogabili, non dovuti a cause accidentali, non prevedibili o evitabili e comunque eliminabili entro 48 ore dall'evento, e gli stessi non siano di grave nocimento per gli impianti e per l'ambiente;
2. qualora gli interventi necessari per rientrare nei limiti richiedano un tempo superiore e gli scarichi superino i limiti derogabili e siano di grave nocimento per gli impianti di fognatura e di depurazione, e per l'ambiente;
3. superamento ripetuto dei limiti di scarico che rientrino nei limiti derogabili, dovuto a comportamento non doloso.

Nel caso di sospensione del servizio, lo stesso sarà riattivato non appena l'Utente avrà eliminato tutti i vizi che comportavano tale superamento.

Nei casi previsti ai punti 1 e 2, prima che l'Utente possa riprendere a scaricare si dovrà procedere a verifica da parte del Gestore con controlli che, in base alla gravità, potranno essere ripetuti con cadenza settimanale. I suddetti controlli saranno a carico dell'Utente secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Nel caso previsto al punto 3, l'Utente potrà ottenere l'autorizzazione allo scarico se provvederà a modificare il proprio contratto con la convenzione per scarico di reflui con limiti in deroga disciplinata al paragrafo 4.4.6 del presente Regolamento.

L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora vengano accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ed in particolare nei seguenti casi:

1. ripetuto superamento dei limiti di scarico in fognatura a seguito di comportamento doloso;
2. mancata osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
3. modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, non comunicate al Gestore.

In tutti i casi previsti dal presente articolo il Gestore applicherà inoltre le sanzioni e le penali stabilite dal Regolamento.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma dei commi precedenti, l'impresa che intenda ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Qualora si ravvisino situazioni di pericolo o danno, con la revoca dell'autorizzazione potrà essere disposta ed attuata anche la chiusura dello scarico.

#### ***30.4.10 Insediamenti produttivi già allacciati***

Tutti gli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere denunciati a cura del titolare con le modalità meglio precisate nel presente Regolamento.

Detta denuncia dovrà essere presentata entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Tale disposizione non è valida per gli scarichi industriali la cui autorizzazione è stata rilasciata nei 36 mesi precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, fatta salva la comunicazione al Gestore degli estremi dell'autorizzazione in possesso.

Il Gestore provvederà a verificare, in base alla documentazione tecnica fornita dal titolare dello scarico, il rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento e ad effettuare i controlli previsti nel paragrafo 4.4.4.

In assenza di tali condizioni, per regolarizzare lo scarico esistente e ottenere la regolare autorizzazione allo scarico (ed allacciamento in fognatura nel caso questo non vi fosse) si applicheranno le norme sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico ed il denunciante dovrà adeguarsi nei tempi indicati dal Gestore.

#### ***30.4.11 Caratteristiche tecniche delle opere di allacciamento***

Tutti gli scarichi allacciati alla fognatura devono essere dotati di tubazioni esclusivamente destinate allo scopo e di idonei pozzetti per ispezioni e/o prelievi delle acque di scarico, secondo le norme tecniche elencate nel seguito e comunque nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Gli allacciamenti fognari provenienti da insediamenti industriali sono soggetti a quanto indicato per gli insediamenti domestici ed inoltre devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. in qualsiasi caso, come previsto dalle normative vigenti, l'insediamento dovrà essere dotato al limite di proprietà di un pozzetto d'ispezione terminale ove poter accedere per il prelievo di campioni di liquame da sottoporre ad analisi (pozzetto di campionamento) sempre e comunque accessibile a tutti gli organi di controllo.
2. Gli insediamenti industriali che dispongono al proprio interno di alloggi ad uso abitativo (es. casa custode) devono avere un punto di scarico delle acque nere distinto da quello dell'attività.
3. Per i nuovi insediamenti e per quelli con ristrutturazione degli scarichi, gli scarichi non derivanti dalle linee di produzione (es. servizi igienici) devono avere una linea di raccolta dei reflui distinta da quella dell'attività.

Per gli insediamenti esistenti, in cui la trasformazione degli impianti di scarico non sia compatibile con la coesistenza di altri insediamenti (es. condominio), occorre avere la possibilità di campionare le acque di scarico dell'attività prima che si miscelino con reflui di altra natura (ad es. provenienti da servizi igienici).

4. Eventuali disposizioni particolari verranno imposte dal Gestore in base alla tipologia dell'attività richiedente.
5. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche sugli impianti

#### ***30.4.12 Impianti di pretrattamento***

Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti industriali sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.

Di questi, resta esclusivo responsabile l'Utente, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi rifiuto prodotto, nel rispetto delle normative vigenti. L'Utente dovrà trasmettere annualmente la documentazione dello smaltimento del rifiuto.

Detti impianti devono risultare conformi alle documentazioni tecniche allegate alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica, l'Utente è tenuto a fornire preventivamente le relative documentazioni integrative al Gestore.

Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'impresa deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio.

Il Gestore ha la facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di eseguire gli opportuni controlli e verifiche con le modalità previste dal presente Regolamento.

#### ***30.4.13 Sversamenti accidentali***

Il titolare dello scarico responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, è tenuto a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da comunicazione scritta, al Gestore, al fine dell'adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente accorso.

I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni impartite anche telefonicamente dal Gestore.

Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla Provincia ed alla struttura provinciale ARPA competenti per territorio.

Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente alla Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell' Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

### ***30.5 Utenze agricole***

Alle utenze agricole, così come specificato nel presente regolamento, non viene applicato il canone di fognatura e depurazione, per quanto riguarda l'attività agronomica. Qualora l'azienda agricola sia dotata di servizi igienici è tenuta a stipulare il contratto anche ad uso domestico.

### ***30.6 Scarico di acque bianche e assimilate***

Le acque bianche e assimilate, qualora non vi siano le condotte delle acque bianche, devono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, in recapito diverso dalla fognatura mista. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli insediamenti civili e produttivi esistenti secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Gestore.

### ***30.7 Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne***

Sono soggette alle disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n.1/R., recante la Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne, le acque di prima pioggia e di lavaggio qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:

- a) le attività di cui all'Allegato I del D. Lgs 18 febbraio 2005, n.59;
- b) le attività di distribuzione del carburante;
- c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;
- d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
- e) i depositi, i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
- f) le aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali.

L'immissione nella pubblica rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio da parte dei soggetti indicati nel capoverso precedente è soggetta all'adozione ed al mantenimento in buono stato di manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento proposti nel piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni dell'Allegato A del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n.1/R. ed approvati, con le prescrizioni del caso, dall'Autorità competente al controllo degli scarichi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del D. Lgs 59/2005, la mancata presentazione entro i termini previsti del piano di prevenzione e di gestione o l'inosservanza delle previsioni del medesimo e delle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente è perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 137, c. 9 D. Lgs 152/06.

L'immissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio è soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall'Autorità d'Ambito sulla base della valutazione delle altezze di pioggia nel territorio di competenza e dei volumi di acque utilizzate dichiarati nei piani di prevenzione e di gestione approvati.

### ***30.8 Controlli e analisi***

#### ***30.8.1 Qualifica del personale addetto ai controlli***

Nell'ambito dell'organizzazione del personale del Gestore, il Gestore ha la facoltà di richiedere che agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dagli artt. 101, 128 e 129 del D. Lgs 152/06

venga riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale (CPP).

Il tesserino di riconoscimento è rilasciato per la durata massima di 5 anni con il visto della competente Procura della Repubblica e potrà essere rinnovato per ulteriori periodi, fermo restando che la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia Giudiziaria permane fintantoché sono esercitate le attività ispettive di cui ai citati artt. 101, 128 e 129 del D. Lgs 152/06.

### ***30.8.2 I Controlli***

Il Gestore effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli. Per gli scarichi in fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste dalla convenzione di gestione. (art. 128 D. Lgs 152/06).

Il Gestore è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. (art.129 D.Lgs.152/06).

Il Gestore è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi anche presso gli insediamenti industriali allacciati alla pubblica fognatura ed autorizzati allo scarico in fognatura ai sensi del D. Lgs 59/2005.

### ***30.8.3 Controlli quantitativi degli scarichi***

Il Gestore ha la facoltà di prescrivere, anche su richiesta dell'Utente, l'installazione di uno strumento di misura e registrazione delle portate, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza a cura e spese dell' Utente; in tal caso il volume scaricato verrà considerato pari a quello indicato dall'apparecchio.

L'Utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Gestore il mancato o anomalo funzionamento dello strumento di misura.

In caso di mancata segnalazione, accertata dal Gestore, all'Utente verrà addebitata una quantità di liquame scaricato pari alla totalità dell'approvvigionamento idrico a decorrere dall'ultima lettura effettuata o in alternativa verrà applicata una sanzione amministrativa valutata in base alle portate scaricate dall'attività nei periodo precedenti.

### ***30.8.4 Controlli qualitativi degli scarichi***

Il Gestore ha inoltre la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, campionamento, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spesa a carico dell'Utente.

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature di cui sopra sono definite dal Gestore.

Il Gestore esegue il controllo dello scarico dell'insediamento a sua discrezione, prelevando un "campione istantaneo" o un "campione medio composito" tale da poter verificare la qualità dei reflui immessi in fognatura; tali campionamenti potranno essere effettuati manualmente o tramite campionatore automatico. Sul verbale di campionamento verrà riportata l'ora e il giorno di inizio dell'analisi in modo da consentire al titolare dello scarico di presenziare all'apertura del campione ed agli accertamenti successivi. Nel caso di scarichi eccedenti i limiti imposti in fase di autorizzazione allo scarico, il Gestore diffiderà l'Utente a provvedere agli interventi necessari per il rientro nei limiti.

Qualora per gli interventi richiesti necessiti un periodo superiore a 15 giorni, all'Utente saranno applicate le tariffe previste per scarichi uguali o simili del sistema convenzionato, per tutto il periodo in cui non si provveda a regolarizzare lo scarico e dopo che dal controllo effettuato dal Gestore risulti il rientro nei limiti. Detto controllo sarà a carico dell'Utente. L' Utente potrà richiedere la trasformazione del contratto esistente con quello in deroga. Inoltre saranno applicate le penali e le sanzioni previste dal regolamento.

### ***30.8.5 Reflui provenienti da attività industriali con limiti di scarico in deroga***

Appartengono a questa categoria gli scarichi provenienti da attività industriali o produttive alle quali vengono concessi limiti in deroga a quelli previsti per gli scarichi in fognatura, ovvero con limiti in deroga alla tab. 3 (riferita agli scarichi in fognatura) e nel rispetto della tab. 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs n. 152/2006.

Il Gestore provvede alla effettuazione dei controlli ed alle verifiche atte ad accertare la qualità e quantità degli scarichi e la conformità al contratto convenzionato previsto. A tal fine saranno effettuati almeno 2 controlli annuali da parte del Gestore a carico dell'Utente. Nel caso di superamento dei limiti si procederà a norma del paragrafo 6.1.2 ed alla applicazione delle penali e sanzioni previste dal regolamento.

### ***30.9 Approvvigionamento idrico da pozzo privato***

Tutti gli insediamenti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico e che originano uno scarico in fognatura, devono specificarlo nelle domande di autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico in fognatura.

Il rilevamento dei consumi avverrà mediante contatori sulla fonte di approvvigionamento idrico, forniti e sigillati dal Gestore, il quale può sempre accedere all'insediamento per le opportune verifiche. I contatori dovranno essere installati a cura e spese dell'Utente che sarà responsabile del loro regolare funzionamento.

L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura potrà prevedere l'obbligo in capo all'Utente di autolettura mensile del contatore del pozzo privato.

I Gestore si riserva la facoltà di far installare a cura e spese dell'Utente dei contatori anche sugli scarichi in fognatura.

## ***30.10 Proprietà e manutenzione delle opere di fognatura***

### ***30.10.1 Competenza e Proprietà delle opere di fognatura***

La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie, comprese le condotte di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta ed esclusiva competenza del Gestore.

Entrano a far parte della rete gestita dal Gestore tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico costituenti le opere di allacciamento e dei punti di consegna sia privati che pubblici eseguiti dallo stesso dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento è eseguita dal Gestore secondo i criteri di cui alle precedenti sezioni 2.9.1 e 2.9.2.

La manutenzione e la pulizia delle condotte di allacciamento alla fognatura, e dei manufatti connessi, interni alle proprietà private, sono affidate ai proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili, fino al pozzetto di allaccio predisposto dal Gestore.

Il Gestore potrà prescrivere all'Utente l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione alle condotte di cui al comma precedente, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi.

Gli allacciamenti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, asserviti agli scarichi degli stabili che si estendono in sede stradale comunale fino al punto di allacciamento alla pubblica fognatura compreso il pozzetto di allacciamento risultano di proprietà dell'utente che pertanto se ne accolla l'onere della manutenzione, sia su suolo pubblico che privato. Qualora l'Utente intenda cedere la proprietà dell'allacciamento al Gestore, questo si prenderà carico dell'opera solo a seguito del versamento di un contributo per l'eventuale sua messa in sicurezza ovvero per il completo rifacimento dell'allacciamento secondo le norme tecniche stabilite dal Gestore stesso.

### ***30.10.2 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese***

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'esecuzione di ogni nuovo allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, viene eseguito dal Gestore in base alle norme tecniche per gli allacciamenti alla fognatura definite nel presente Regolamento.

Per ogni nuovo allacciamento alla Rete Fognaria dovrà essere versato un contributo determinato sulla base del listino prezzi allegato al presente regolamento.

E' facoltà dell'Utente scegliere di eseguire gli scavi e ripristini su sedime stradale previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del comune e attenendosi alle prescrizioni del Gestore con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza; nel caso in cui l'Utente scegliesse di eseguire gli scavi, il Gestore formulerà un preventivo relativo alla sola parte idraulica mentre sarà onere dell'Utente richiedere l'autorizzazione alla manomissione suolo pubblico con tutti gli oneri connessi. In questo caso l'Utente si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi.

In ogni caso l'Utente dovrà presentare richiesta di intervento al Gestore, che entro i termini stabiliti dalla Carta dei Servizi, redigerà il preventivo, che dovrà essere formalmente accettato dall'Utente per dare avvio alle procedure di realizzazione dell'opera.

Gli allacciamenti eseguiti dalla condotta stradale al punto di consegna, che rimane definito nel pozzetto di allacciamento al limite della proprietà privata, entrano in ogni caso a far parte della rete gestita dal Gestore.

Sono esclusi in ogni caso i nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura delle caditoie stradali, la cui realizzazione e manutenzione sono a cura ed a carico dei Comuni competenti, l'immissione (foratura delle condotte) dovrà avvenire sotto la sorveglianza del Gestore e nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore stesso.

In ogni caso le opere idrauliche sono di esclusiva competenza del Gestore.

### ***30.10.3 Manutenzione pulizia e riparazione dei manufatti d'allacciamento***

I manufatti d'allacciamento realizzati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, ubicati in suolo pubblico e facenti parte della rete gestita dal Gestore, sono sottoposti a manutenzione ordinaria (inclusi gli interventi di pulizia) e straordinaria da parte del Gestore, con spese a carico di quest'ultimo.

Gli interventi di manutenzione degli allacciamenti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che non rientrano nella rete gestita dal Gestore, saranno a carico dell'Utente, che dovrà comunque ed in ogni caso informare tempestivamente e in via preventiva il Gestore riguardo la sopravvenuta necessità di dover dar corso agli stessi; il Gestore proporrà all'Utente il completo rifacimento dell'allacciamento dietro il versamento di un contributo determinato con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo, in seguito al quale l'allacciamento in questione potrà passare in capo al Gestore.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata oltre il punto di consegna, rimangono comunque a carico degli Utenti che debbono provvedervi a propria cura e spesa.

Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da un uso difforme alle norme del presente Regolamento dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo pubblico e privato.

Pertanto, ogni e qualsiasi intervento di manutenzione pulizia e riparazione, anche su condotte gestite dal Gestore, che dovesse essere causato da un uso difforme alle norme del presente regolamento o delle vigenti leggi e normative da parte dell'Utente, verrà addebitato all'Utente.

E' facoltà del Gestore fare segnalazione al Comune per l'emissione di un'opportuna ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione di eventuali lavori di manutenzione, pulizia e riparazione che si reputino necessari per il ripristino della normale funzionalità dello scarico con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 25%.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su tratti di condotta pubblica che ne prevedano il completo rifacimento, il Gestore provvederà, se lo riterrà opportuno, al rifacimento degli eventuali allacciamenti esistenti con versamento da parte dell'Utente di un contributo ed il contestuale passaggio della gestione del manufatto in capo al Gestore.

#### ***30.10.4 Passaggio attraverso proprietà privata***

Nel caso in cui l'obbligo di allacciamento alla fognatura comporti per il soggetto interessato il passaggio delle condutture di collegamento alla rete fognaria pubblica attraverso fondi di altrui proprietà, si fa riferimento alla Circolare P.G.R. m° 9/Eco del 26 maggio 1992 ed in particolare al comma che prevede che: "Ne conseguono la possibilità di opposizione da parte del proprietario del fondo servente interessato dal passaggio nonché l'inesperibilità dell'azione giudiziaria di costituzione della servitù in quanto non risulta prevista, in base alle norme del codice civile, (art. 1032 e ss), la servitù coattiva di fognatura nera. Si ritiene, in caso di mancato assenso del fondo servente, che sussistano evidenti necessità di pubblico interesse con specifico referente all'igiene e alla salubrità dei luoghi, nonché alla tutela delle acque dall'inquinamento. Pertanto, l'amministrazione titolare della pubblica rete fognaria interessata al collegamento potrà dichiarare, in relazione all'ordine di allacciamento, la pubblica utilità delle opere conseguenti pur se a favore di interessi privati, essendo detti interessi nella fattispecie strettamente connessi, se non equivalenti, all'interesse pubblico dianzi specificato (Consiglio di Stato 20 maggio 1950, n. 632).

#### ***30.10.5 Scarico tramite sistemi di pompaggio***

Quando la acque di scarico non possano confluire in fognatura per caduta naturale devono essere sollevate mediante pompe (D.P.C.M. 4.3.1996 - Supp. Ord. Alla G.U. 14.3.1996, n. 62), la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno (sistemi di non ritorno) anche in caso di sovrappressione del collettore ricevente.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

L'immissione dei liquami a mezzo di pompaggio deve avvenire nella fognatura per caduta libera per evitare la messa in pressione della condotta principale (utilizzo di pozzetti di decompressione).

Nel caso di allacciamenti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, realizzati in maniera difforme alle norme del presente Regolamento e delle norme tecniche del Gestore, il proprietario dell'utenza allacciata alla fognatura è tenuto ad eseguire le modifiche del caso.

In ogni caso gli oneri derivanti dall'installazione e dalla gestione dell'impianto di sollevamento saranno a carico dell'Utente.

#### ***30.10.6 Fognature delle strade e delle piazze private***

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla fognatura.

I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura, rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.

Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare; per le acque bianche il lottizzatore dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico da parte dell'Ente preposto alla tutela del corpo ricettore.

### ***30.10.7 Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili***

Quando l'utenza (nuova costruzione o ristrutturazione) viene allacciata alla fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.

I titolari degli scarichi esistenti già dotati dei sistemi di trattamento di cui sopra, che sono allacciati alla fognatura recapitante all'impianto di depurazione finale, devono by-passare e mettere fuori uso i manufatti previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.

La modifica dell'allaccio, che non comporti interventi in suolo pubblico, deve essere comunque comunicata preventivamente al Gestore.

Il Gestore, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha la facoltà di concedere deroga al divieto di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

### ***30.10.8 insediamenti temporanei***

Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per le nuove edificazioni o allestimenti per lo svolgimento temporaneo di manifestazioni, fiere, ecc., devono essere autorizzati e muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che nel primo caso può coincidere con l'allacciamento definitivo alla fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

Deve essere inoltre presentata domanda di allacciamento provvisorio alla fognatura, nel caso vengano installati impianti di smaltimento di acque bianche a mezzo pompaggio (wel-point o cantieri similari).

Per tali insediamenti sarà addebitata una tariffa comprensiva delle quote di fognatura e depurazione.

### ***30.10.9 Conferimento di rifiuti liquidi al depuratore tramite autobotte***

Possono essere conferiti tramite autobotte, per il trattamento presso l'impianto di depurazione, fanghi di origine mista derivanti da operazioni di spurgo di fosse settiche di origine "domestica", condotti, pozzetti e caditoie stradali delle pubbliche reti fognarie.

Oltre ai rifiuti liquidi e materiali di cui al precedente capoverso, possono essere conferiti altri rifiuti liquidi soggetti alle disposizioni del D. Lgs n. 152/2006, autorizzati preventivamente da parte della Provincia.

Le autorizzazioni e le modalità e per il conferimento dei rifiuti liquidi sono disciplinate dal Gestore con la stipula di un'apposita convenzione con gli Utenti che ne faranno richiesta.

Allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'Ambito.

## **Art. 31**

L'Amministrazione Comunale si riserva in qualunque tempo il diritto di modificare gli articoli del presente regolamento, le tariffe di vendita dell'acqua, i diritti fissi, ecc. Tali eventuali variazioni si intenderanno obbligatorie anche per coloro che sono già concessionari di utenza di acqua potabile.

### **Art. 32**

Qualsiasi reclamo da parte degli utenti, per essere preso in considerazione, dovrà essere indirizzato all'Ufficio Protocollo del Comune. L'utente può richiedere modifiche contrattuali durante gli orari di sportello previsti per il servizio acquedotto o comunicandole per iscritto. In particolare, deve comunicare sollecitamente le variazioni di residenza, le modifiche d'uso delle somministrazioni e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o imposte.

### **Art. 33**

Tutti gli utenti dovranno attenersi al presente regolamento che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo rispetto alla data di esecutività della deliberazione con cui viene approvato il presente regolamento, mentre la ripubblicazione, ai sensi del vigente Statuto Comunale, risulterà semplicemente forma di pubblicità.

### **Art.34**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge, agli usi.